

ALLEGATO A ALL'ATTO
N. 23370 DI RACC.



-----STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ISPS ITALIA"-----

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE-----

ART. 1) E' costituita l'Associazione Culturale denominata
"ISPS ITALIA" (International Society for Psychological and So-
cial Approaches to Psychosis, sezione Italia).-----

ART. 2) L'Associazione ha sede legale in V. 20270, -----

ed ha durata a tempo indeterminato. Il trasferimento della se-
de sociale non comporta modifica statutaria, se avviene
all'interno del medesimo Comune.-----

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato di-
stribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestio-
ne, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita
dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzio-
ne non siano imposti dalla legge.-----

ART. 4) L'Associazione si pone come scopo statutario ed atti-
vità istituzionale:-----

1. Fornire un forum per l'espressione di idee, concetti e
ricerche in tutti i campi rilevanti per il trattamento ottima-
le delle psicosi. Questo forum supporta l'istruzione, la for-
mazione e la condivisione delle conoscenze tra i professioni-
sti della salute mentale nelle terapie psicologiche e negli
interventi psicosociali nel trattamento e nella prevenzione
dei disturbi psicotici della salute mentale. ISPS ITALIA opera
a beneficio pubblico ed è non discriminatoria per quanto ri-

guarda la razza, la religione, il genere o lo status socio-economico-----

2. Promuovere l'uso appropriato della psicoterapia e dei trattamenti psicologici per le persone con psicosi-----

3. Incoraggiare e sostenere la ricerca in aree di trattamento psico-bio-sociale dinamico delle psicosi, incluse terapie psicologiche individuali, di gruppo, comunitarie e familiari, misure preventive e altri programmi psicosociali per chi ha disturbi psicotici; indagare sui fenomeni della motivazione individuale e del comportamento sociale applicabili alla comprensione e al trattamento delle psicosi-----

4. Promuovere lo sviluppo di approcci umanistici orientati alla visione e ad altri approcci olistici al trattamento delle psicosi attraverso la comprensione psicologica e gli approcci psicoterapeutici in tutte le fasi dei disturbi, compresi sia all'inizio della malattia che in disturbi di lunga durata-----

5. Abilitare e incoraggiare la comunicazione tra professionisti della salute mentale, pazienti e chiunque sia interessato alle teorie e al trattamento delle psicosi-----

6. promuovere e sviluppare gli studi e la ricerca nel campo del trattamento integrato delle psicosi al fine di migliorare la terapia delle psicosi, prediligendo quale strumento primario per il raggiungimento degli scopi istituzionali l'organizzazione di convegni la pubblicazione di libri e riviste e lo scambio nazionale ed internazionale di esperienze e

metodologie scientifiche;-----

7. Formazione di figure professionali specializzate nel trattamento integrato delle psicosi;-----

8. effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

9. produrre pubblicazioni a stampa, video, multimediali aventi ad oggetto i lavori delle attività convegnistiche organizzate;-----

10. organizzare seminari, riunioni, congressi ed ogni altra attività volta a promuovere e valorizzare questo tipo di studi, in aggiunta a quanto previsto al precedente punto 6), anche in collaborazione e/o convenzione con enti pubblici e privati;-----

L'Associazione potrà altresì, funzionalmente ai suoi scopi sociali: -----

a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per attività, progetti ed iniziative attinenti con i propri scopi statutarî; -----

b) esercitare ogni attività, anche di natura commerciale, finalizzata al perseguimento, al finanziamento ed al supporto degli scopi istituzionali propri: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti; -----

c) promuovere la costituzione di enti e/o società con finalità analoghe o connesse alla propria, designandone le persone che ne avranno la responsabilità; -----

d) collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato -

locale nazionale o internazionale - con il quale condivide gli scopi istituzionali; -----

e) nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.-----

Per lo svolgimento di tutte le suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. E' riconosciuta la possibilità di riconoscere agli operatori e amministratori il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.-----

SOCI-----

ART. 5) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, condividendo le finalità del presente Statuto intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa-----

ART. 6) Per essere ammessi a socio è necessario presentare all'assemblea domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:-----

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di

residenza;-----

- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle delibe-
razioni degli organi sociali. -----

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione delibera-
re, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non am-
missione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i suc-
cessivi trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima
convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.-----

ART. 7) I soci hanno diritto ad essere iscritti all'atto
dell'ammissione, con validità un anno, nel libro soci e di
usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività,
delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione,
nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.----

ART. 8) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di
associazione - non trasmissibile né rivalutabile - stabilita
dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e
delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamen-
to di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale. I
soci hanno tutti uguali diritti e doveri, e intervengono con
diritto di voto nelle Assemblee. I minori di anni 18 possono
assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei
genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.-----

ART. 9) I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:--
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Sta-
tuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli

organi sociali;-----

b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e del-

le quote sociali senza giustificato motivo; -----

c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o mate-

riali all'Associazione.-----

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dall'assemblea a

maggioranza dei suoi membri.-----

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere

riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. I soci

espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento

secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto. In

tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limita-

tamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno di-

ritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno

alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.-----

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----

ART. 10) Gli organi dell'Associazione sono:-----

a) L'Assemblea dei Soci;-----

b) Il Consiglio Direttivo;-----

c) Il Presidente;-----

ART. 11) L'Assemblea sovrana dei soci è composta da tutti gli

associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della

convocazione. La comunicazione della convocazione deve essere

effettuata o con invio posta, mail, fax agli associati o anche

con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno sette



FEDERICO RUEGG
NOTAIO

giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione, che deve essere prevista almeno 24 ore dopo dalla data della prima convocazione.

ART. 12) L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno. Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante: - approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; - approva il rendiconto economico finanziario annuale; - elegge i membri del Consiglio Direttivo; - approva eventuali regolamenti specifici come redatti e presentati dal consiglio direttivo, che disciplinino quanto non previsto dal presente statuto, e nel quale fra l'altro potranno essere stabilite le fasi da seguire nelle elezioni degli organi amministrativi (quali modalità di presentazione delle liste etc.); - delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo.

ART. 13) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, e delibera


Delleani
Delleani

validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.-----

Delleani
Delleani
Delleani

ART. 14) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.-----

ART. 15) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di nove, eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci; resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata entro 30 giorni



l'assemblea per provvedere all'elezione di un nuovo componente, il cui mandato scadrà insieme a quello dei consiglieri in carica. Nella sua prima seduta successiva all'elezione, che dovrà avvenire non oltre sette giorni dalla nomina, il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; unica eccezione il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione, le cui cariche risulteranno elette dai soci fondatori in sede di costituzione dell'Associazione. -----

ART. 16) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il


Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.-----


Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.-----

Il Consiglio Direttivo : - redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; - redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; - delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci; - determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;- redige eventuali regolamenti specifici da presentare per l'approvazione all'assemblea dei soci; - svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.-----


ART. 17) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.--

18) Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella


prima seduta fra i suoi membri e resta in carica 5 anni ed è rieleggibile. Il segretario svolge le seguenti funzioni: cura i rapporti con i consulenti contabili e fiscali o in alternativa tiene aggiornata la contabilità e i registri contabili; tiene il registro degli associati. Il tutto salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.-----


PROVENTI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE-----

ART. 19) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: -----


a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;-----

b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti; -----

L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:-----

A) dalle quote associative, dalle quote per partecipazione convegni, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;-----

B) da erogazioni liberali di associati e di terzi;

C) dai contributi annuali e straordinari degli associati;

D) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;

E) da eredità donazioni e legati;

F) dai contributi ed erogazioni dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubblici, dell'Unione

Europea e di Organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;-----

G) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;-----

H) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.-----

ART. 20) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.-----

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO-----

ART. 21) Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico - finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione

delle attività istituzionali statutariamente previste e di
quelle ad esse direttamente connesse.-----

MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE-----

ART. 22) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere delibe-
rato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno
due terzi degli aventi diritto.-----

ART. 23) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla no-
mina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone
gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà
dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità
conformi ai fini istituzioni dell'Associazione, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destina-
zione imposta dalla legge.-----

ART. 24) In caso di proposte di modifiche statutarie, queste
devono essere approvate dall'assemblea dei soci con il voto
favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. -----

DISPOSIZIONI FINALI-----

ART. 25) Per tutto quanto non previsto espressamente dal pre-
sente Statuto si rimanda alla normativa vigente contenuta nel
codice civile e alle specifiche disposizione normative e rego-
lamentari in materia di enti non commerciali.-----

Franco Guain *Roberto*
Roberto *Roberto*
Andrea Marassi

